

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH)

E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

-UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Revoca su rinuncia volontaria del prodotto fitosanitario FURY STAR (reg. n. 18459 del 07/09/2023).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del 07/09/2023 con il quale è stato autorizzato all'immissione in commercio e all'impiego il prodotto fitosanitario FURY STAR (reg. n. 18459);

VISTA la nota presentata in data 14/05/2025 con la quale l'impresa EURO TSA S.R.L., con sede in S.S. Cremasca 591, N. 10, 24040, Fornovo San Giovanni, Bergamo, dichiara di rinunciare volontariamente al rinnovo dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario FURY STAR (reg. n. 18459), in quanto non più di interesse per l'azienda;

RITENUTO di dover revocare le registrazioni di cui trattasi;

DECRETA

È revocata, all'impresa EURO TSA S.R.L., con sede in S.S. Cremasca 591, N. 10, 24040, Fornovo San Giovanni, Bergamo, a seguito di rinuncia per mancanza di interesse commerciale, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario FURY STAR (reg. n. 18459).

La commercializzazione delle scorte prodotte prima della data del presente decreto è consentita secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 18 mesi per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione Trovanorme e comunicato all'Impresa interessata.

Roma lì: 22.10.2025

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Dott. Ugo DELLA MARTA

Estensore del provvedimento e referente del procedimento: Dott. Massimo Toscano Pecorella Direttore uff. 7: Dr. Pasquale Cavallaro

*" firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"